

Daniele Carrieri

Da: "Salvatore Ferrulli" <ferrulli.co@gmail.com>
A: <daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it>
Data invio: venerdì 29 marzo 2013 0.08
Oggetto: RICHIESTA INFORMAZIONI - INDAGINE DI MERCATO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PALAZZO MUNICIPALE

FERRULLI SALVATORE
VIA S. RONCHETTI N. 41
70022 - ALTAMURA (BA)
C.F. FRRSVT67S29A225G
P.IVA 04239070727
TELEFAX 0803102462
CELL. 3382545369
e-mail ferrulli.co@gmail.com

Con la presente siamo a chiedervi, relativamente dall'avviso pubblico dell'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del Palazzo Municipale - P.O.FESR 2007 - 2013 - Linea di Intervento 2.4 Azione 2.4.1-", se, nel caso di specie, per quanto attiene al fatturato specifico da indicare per gli ultimi cinque anni, come pare desumersi dall'avviso, è necessario avere assunto e completato, regolarmente e con buon esito, commesse esclusivamente pubbliche e con oggetto "Efficientamento energetico".

In caso affermativo, ci permetteremmo di opinare l'assunto, sulla scorta della più e meno recente giurisprudenza in ambito di qualificazione in appalti pubblici.

Pare principio ormai conclamato, che, negli appalti di lavori, **L'ATTESTAZIONE SOA E' CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA IN SEDE DI GARA**, come suggerito dalle sentenze appresso riportate, espresse in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, oltreché vari Tribunali Amministrativi di numerose Regioni, e dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici attraverso determinazioni e pareri.

In particolare l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009 - Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. n. 163/2006 (Controlli sul possesso dei requisiti) pronuncia quanto segue:

omissis - "Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è ad oggi contenuta nel D.P.R. n. 34/2000 e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle S.O.A - Società Organismo di Attestazione, "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 1, rispettivamente, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 34/2000), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a 150.000 Euro. Infatti, in tal caso, l'attestato SOA costituisce la prova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e le stazioni appaltanti ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità."

dello stesso orientamento il Consiglio di Stato, sezione V del 31 gennaio 2006, n. 363 esprime il seguente concetto: "La certificazione SOA dà agio di precisare che vi è un generale criterio che è desumibile, al di fuori delle regole sui lavori pubblici, anche dall'art. 18 del d. lgs. 358/92 e dall'art. 17 del d. lgs. 157/95 circa l'idoneità, derivante dalla iscrizione in elenchi ufficiali di soggetti fornitori, o prestatori di servizi o esecutori di opere pubbliche, di dimostrare talune "referenze" senza ulteriori attività probatorie. Infatti, l'attestazione SOA che è iscrizione in elenchi ufficiali di prestatori di opere e di servizi secondo quanto è esplicitamente stabilito nell'art. 3 del regolamento n. 34 del 2000, "è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici", in concreto, sin anche nella fase di pre-qualificazione, l'attestazione SOA costituisce condizione sufficiente per produrre istanza di partecipazione.

Asserendo il vostro assunto, si consentirebbe la partecipazione alle sole imprese in possesso di attestazione SOA nella cat. OG1, che avranno svolto lavori, tra l'altro esclusivamente pubblici, aventi ad oggetto quello dell'efficientamento energetico, che di fatto, si concretizzano in lavori di natura edile, quali interventi di realizzazione di cappotti termici, sostituzione di infissi, sistemazione delle coperture ecc. e/o adeguamento impiantistico, ecc.. Opere per le quali l'impresa istante è pienamente qualificata. Ad avviso della scrivente impresa, si violerebbe inoltre, anche il principio più volte affermato dalla giurisprudenza della più ampia partecipazione e della concorrenzialità, incorrendo, nella specie di eccesso di potere per travisamento ed illogicità grave e manifesta.

Concludendo, tutta la giurisprudenza ravvisa le testè citate considerazioni. Certi di un pronto riscontro, tenuto conto del ristretto tempo utile per produrre istanza di partecipazione all'indagine di mercato dei lavori in parola, porgiamo distinti saluti.

Si significa inoltre che, qualora non ricevessimo Vostro positivo riscontro a breve giro di posta, agiremo nella maniera più opportuna per la tutela dei nostri diritti, con riserva di adire le competenti sedi per la definizione del caso. Salvatore Ferrulli

COPERTINA FAX

DESTINATARIO/ SEND TO:

COMUNE DI GIOVINAZZO

DA/FROM:

Geom. CAGGIANO

ALL'ATTENZIONE DI/ ATTENTION:

Dirigente Vincenzo Turturro

DATA/DATE:

02/04/2013

FAX:

080-3942590

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:

1

URGENTE

DA APPROVARE

VS. COMMENTI

RSVP

DA INOLTARE

COMMENTI/COMMENTS:

Oggetto: Efficiamento energetico Palazzo Municipale

In riferimento alle gara in oggetto si richiedono **CHIARIMENTI** circa i riferimenti normativi per la richiesta formulata dal bando di gara al punto **4.2 Requisiti tecnici/economici** circa "fatturati specifici per efficientamenti energetici"!!

Si rammenta che il possesso dell'attestazione SOA è elemento necessario e sufficiente per la partecipazione agli appalti pubblici di lavori come ampiamente previsto dal D.Lgs. 163/06.

Si resta in attesa di un immediato riscontro della presente confidando in una proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione. Comunque in caso di non accoglimento della presente ci si riserva di chiedere parere all'Autorità di Vigilanza.

IMCA SRL
VIA M. CRISTIANI 42
70022 ALTAMURA (BA)
TEL/FAX 0804039804

Distinti saluti

L'impresa

IMCA S.r.l.
Via Matteo Cristiani, 42
70022 ALTAMURA (BA)
Tel. e Fax 080.4039804
C.F./P. IVA: 07126370720

Riferimenti telefonici: 338/4721475 Geom. Caggiano
080/4039804 tel. e fax

NEL CASO IL MESSAGGIO NON FOSSE LEGGIBILE PREGO CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI:

080 4039804